COLLA QUALE SONO APPROVATE LE CONVENZIONI STIPULATE FRA I MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE FINANZE E LE SOCIETA' FERROVIARIE ESERCENTI LE RETI MERIDIONALI, DEL MEDITERRANEO E DELLA SICILIA

Art. 9 (Convenzione con la Società per le Strade ferrate meridionali)

Corrispettivi per la costruzione.

Dal giorno successivo a quello in cui scadono per ciascuna linea o tronco di linea i termini stabiliti nell'art. 3, fino alla scadenza del piu' lungo di questi termini di otto anni, e per altri due anni successivi, saranno pagate alla Societa' per ciascun chilometro di linea aperto al servizio dei viaggiatori e delle merci le seguenti sovvenzioni distinte:

Rocchetta Melfi-Rapolla... L. 13,681

Rocchetta Melfi-Rionero... » 38,836

Rapolla-Gioia..... » 12,522

Solmona-Canzano..... » 24,967

Lecco-Lierna..... » 24,949

Barletta-Spinazzola..... » 8,706

Lierna-Colico..... » 36,873

Rionero-Potenza..... » 43,577

Canzano-Isernia..... » 38,661

Dalla scadenza del periodo di dieci anni sopra indicato, il Governo paghera' alla Societa' un'annua sovvenzione di lire ventimila e cinquecento per chilometro di linea, salvo quanto e' pattuito nel quinto comma dell'articolo 10.

Sara' inoltre pagata alla Societa' la somma iniziale complementare di lire ventun milioni centoventinovemila (21,129,000).

La sovvenzione chilometrica di lire ventimila e cinquecento sara' pagata fino al trentuno dicembre 1966, cioe' fino alla scadenza della concessione della rete Meridionale, come venne fissato dall' articolo 34 della Convenzione approvata con legge 14 maggio 1865, n. 2279.

Il pagamento delle sovvenzioni sara' fatto semestralmente nel modo ed alle scadenze stabilite per le sovvenzioni di che all'articolo 7 del contratto approvato con la legge 27 aprile 1885, per l'esercizio della rete Adriatica.

Pero', finito l'esercizio della rete Adriatica, e qualora la Societa' rientri nel possesso delle proprie linee, i pagamenti di cui sopra saranno fatti con le norme dell'articolo 19 della Convenzione 28 aprile 1881, approvata con la legge 23 luglio stesso anno, n. 334 (serie 3ª).

La somma iniziale complementare di lire ventun milioni centoventinovemila (21,129,000) e' convertita in dieci uguali annualita' di lire due milioni settecentocinquantottomila seicento (2,758,600) ognuna, da pagarsi rispettivamente al 1. luglio degli anni 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898 e 1899, senza detrazione alcuna per tasse od imposte, presenti e future.

Le suddette annualita' figureranno fra gli introiti lordi del conto costruzioni della Societa', e quindi contribuiranno alla determinazione del reddito netto.

Versione in vigore dal 8 agosto 1888, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Colla quale sono approvate le convenzioni stipulate fra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze e le Societa' ferroviarie esercenti le reti Meridionali, del Mediterraneo e della Sicilia
Estremi	Legge 20 luglio 1888, n. 5550
Partizione	Convenzione con la Società per le Strade ferrate meridionali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1888

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-sono-approvate-le-convenzioni-stipulate-fra-i-ministri/convenzione-con-la-societa-per-le-strade-ferrate-meridionali-art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it